



Il Presidente

**Onorevole Presidente della
Commissione Giustizia presso il Senato
della Repubblica
Sen. Giulia Bongiorno**

**Onorevoli Senatori
Componenti della Commissione
Giustizia presso il Senato della
Repubblica**

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi troverete a trattare a breve, nell'ambito dell'esame del DDL S 932, il delicatissimo tema della riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e il suo assistito.

La Costituzione tutela in via generale la segretezza delle comunicazioni definendola "inviolabile", aggettivo che, non casualmente, il Costituente ha riconosciuto solo ai diritti fondamentali di libertà, sui quali poggiano i cardini della nostra democrazia liberale: si tratta appunto della libertà personale (art. 13), del domicilio (art. 14), della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15) ed infine, del diritto di difesa "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (art. 24).

Il rilievo attribuito dalla Carta Costituzionale al diritto di difesa discende, con tutta evidenza, dalla considerazione che senza di esso tutti gli altri diritti restano vuote enunciazioni di principio, prive di effettiva protezione.

Il Codice Vassalli ha inteso garantire, invero in modo molto chiaro, l'assoluta riservatezza delle conversazioni tra difensore ed assistito, disponendo espressamente che non ne fosse consentita l'intercettazione e quale sanzione residuale, in caso di violazione di tale divieto, l'inutilizzabilità del risultato della captazione e la distruzione della stessa.

La giurisprudenza ha però frustrato gli obiettivi di tale espresso divieto, riducendolo ad un vuoto simulacro, stabilendo che lo stesso non dovesse essere qualificato come preclusione assoluta *ex ante*, ma solo come verifica contenutistica *ex post*, avente ad oggetto l'accertamento dell'effettiva natura professionale del colloquio, promuovendo il ruolo dell'inutilizzabilità da sanzione del tutto residuale ad unica regola a garanzia del rapporto tra avvocato e assistito.

Il compito cui vi accingete nell'esaminare il DDL S 932 è, dunque, di fondamentale rilievo, poiché l'unica via per ristabilire una effettiva e corretta tutela del precetto costituzionale che vuole l'inviolabilità del diritto di difesa e di ogni comunicazione intercorrente tra difensore ed assistito è quella di prevedere, come da molti anni richiede con forza l'Unione delle Camere Penali Italiane, l'introduzione dell'obbligo da parte della polizia giudiziaria di interrompere immediatamente ogni captazione, anche occasionale, di tali comunicazioni.

Siamo certi che saprete assumere la responsabilità politica di garantire finalmente il rispetto della volontà del Costituente troppo a lungo disattesa, proprio in relazione ad uno dei principi basilari

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



sui quali si fonda il nostro patto di convivenza sociale, al diritto che nasce al fine di garantire tutti gli altri: il diritto di difesa.

Grato per l'attenzione, invio i miei più cordiali saluti.

Roma, 15 gennaio 2024

Avv. Francesco Petrelli
